



COMUNE DI MONREALE
(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO
SULLE CONSULTE DI FRAZIONE

(ai sensi dell'Art. 40 dello Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. N° 26 del 07/02/2006)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.09.2008

ART. 1

ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale e di sviluppare la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e turistiche delle Frazioni, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale, sono istituite le Consulte di Frazione, composte da rappresentanti della popolazione residente nelle Frazioni.

La Consulta è formata da cinque componenti per ogni Frazione che restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale e possono essere rinominati.

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio i membri della Consulta cessano dalla carica.

ART. 2

FINALITA' DELLE CONSULTE

Le Consulte delle Frazioni, indispensabili per stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica del Comune, sono organismi con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e presentazione di istanze, petizioni, proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale.

Le finalità delle Consulte sono rivolte alla individuazione di quei problemi propri della specificità territoriali delle frazioni e a favorire la presenza dei cittadini alla formazione delle decisioni.

Le Consulte assicurano un rapporto costante, diretto ed articolato fra Comunità e Rappresentanza elettiva, in cui i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

Hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione.

ART. 3

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Il territorio comunale di Monreale è ripartito nelle seguenti cinque Frazioni: Aquino – Grisì – Pioppo – San Martino delle Scale e Villaciambra e per ciascuna di esse è costituita una Consulta.

L'individuazione o la soppressione di nuove zone è compito esclusivo del Consiglio Comunale, che può apportare parziali modifiche al territorio compreso nelle singole Frazioni (zone).

ART. 4

REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLE CONSULTE FRAZIONALI

Sono eleggibili a membri delle Consulte di Frazione i cittadini elettori del Comune di Monreale residenti in una delle Frazioni, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

Non possono far parte delle Consulte di Frazione gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i dipendenti del Comune di Monreale e i dipendenti di Enti o Società sottoposte a vigilanza del Comune..

La funzione di Componente e di Presidente della Consulta è gratuita.

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza da componente della Consulta.

ART. 5

NOMINA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

I quattro Componenti della Consulta sono designati dal Consiglio Comunale e nominati dal Sindaco e sono scelti tra i candidati indicati da Associazioni, Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali che operano stabilmente nell'ambito delle diverse Frazioni e tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda di candidatura.

Il Presidente è nominato direttamente dal Sindaco, tra i cittadini delle frazioni che sono inseriti nelle apposite liste di candidati.

ART. 6

AVVISO PER LE CANDIDATURE

Allo scopo di dare idonea pubblicità alla nomina delle Consulte di Frazione il Dirigente del Settore Affari Generali provvederà entro trenta giorni dall'esecutività del presente regolamento e comunque ogni qualvolta ve ne sarà la necessità, ad approvare un apposito avviso contenente:

- la data, le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a Componente della Consulta da parte dei singoli cittadini e da parte dei Partiti, Gruppi e Movimenti politici, Associazioni culturali, ricreative, sportive, sindacali, artigiani e commercianti, associazioni giovanili, di anziani, di disabili e di qualunque altra organizzazione di categoria regolarmente istituita per la segnalazione di nominativi da nominare nella Consulta e da inserire nelle liste di cui all'art. 7.*

Il predetto avviso sarà affisso per 30 gg. all'albo pretorio del Comune e nelle principali Vie e Piazze delle Frazioni.

ART. 7

LISTE DEI CANDIDATI

Scaduto il termine per la presentazione della richiesta per la nomina a membro delle Consulte, l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale provvederà al controllo inerente la regolarità di tali richieste.

Effettuata tale verifica, l'ufficio compilerà una lista nominativa per ciascuna delle cinque Frazioni, che avrà validità per l'intero periodo del mandato del Sindaco.

Successivamente, e non oltre 30 giorni, il Consiglio Comunale provvederà alla designazione dei membri delle Consulte attingendo esclusivamente alle liste sopracitate.

ART. 8

MODALITA' DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

Il Presidente di ogni Consulta è nominato direttamente dal Sindaco scegliendolo dalle apposite liste di candidati.

I candidati, che hanno fatto richiesta ed inseriti nelle apposite liste, sono designati membri della Consulta dal Consiglio Comunale tramite i Gruppi Consiliari.

Il Presidente del Consiglio Comunale al fine della designazione, convoca separatamente i Consiglieri Comunali dei Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza.

In dette riunioni sono formalizzate le designazioni dei componenti per ogni Consulta scegliendoli tra quelli inseriti nelle apposite liste.

Qualora nelle sopracitate sedute non si raggiunga l'accordo sulle designazioni, il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l'elezione dei membri delle Consulte.

In tale occasione si procede al voto per singola Frazione (così come elencate all'art. 3 del presente Regolamento), a scrutinio segreto e con voto limitato ad un nominativo.

Sono designati rispettivamente n. 2 componenti di Maggioranza e n. 2 componenti di Minoranza d'ogni Consulta tra coloro che hanno riportato più voti.

A parità di voti è designato il più anziano d'età.

Alla fine delle sopracitate operazioni, il Presidente del Consiglio Comunale redige apposito verbale con le relative risultanze e trasmette le designazioni fatte, sia dalla Maggioranza che dalla Minoranza, al Sindaco.

Successivamente alle suddette designazioni dei componenti delle Consulte da parte del Consiglio Comunale, e comunque non oltre 10 giorni, il Sindaco con propria determinazione, formalizza la nomina dei componenti della Consulta in ogni Frazione.

ART. 9

DURATA

Le Consulte entrano in carica dal momento della firma del provvedimento di nomina da parte del Sindaco.

Le Consulte espletano le loro funzioni fino alla proclamazione della elezione dei nuovi Consiglieri comunali.

ART. 10

DIMISSIONI E DECADENZA

I componenti delle Consulte decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente delle Consulte previsti all'art. 4 del presente regolamento, e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni.

Decadono, altresì, dalla carica quando trasferiscono la propria residenza anagrafica fuori dalla Frazione ove espletano il mandato per cui sono stati nominati.

In tali casi il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza e procede alla designazione del nuovo componente individuandolo nelle apposite liste.

ART. 11

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA CONSULTA

La Consulta è presieduta dal Presidente nominato dal Sindaco, ed in sua assenza dal componente più anziano per età.

Il Presidente della Consulta nomina in ogni seduta, un segretario, scegliendolo tra i suoi componenti, il quale provvede alla redazione dei verbali che vengono trasmessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, oltre a coordinare tutte le attività della Consulta, mantiene e cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i cittadini residenti nella frazione.

Ai Presidenti delle Consulte possono essere delegate alcune funzioni così come previsto dall'art. 70 della Legge Regionale 15 Marzo 1963 n. 16.

ART. 12

CONVOCAZIONE

La Consulta è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età, almeno tre volte l'anno, con appositi avvisi scritti da notificare a domicilio di ciascun componente almeno cinque giorni prima della riunione ed, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta su richiesta motivata di tre componenti, entro un termine di 20 giorni.

L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente ed ogni componente può inserire proprie proposte e/o punti all'o.d.g.

Copia dell'ordine del giorno sarà inviata per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Le sedi di riunione delle Consulte vengono fissate presso locali comunali esistenti nell'ambito delle Frazioni.

ART. 13

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Consulta sono pubbliche e sono valide quando vi è la maggioranza dei componenti assegnati .

Le proposte inserite all'ordine del giorno sono approvate con la maggioranza dei componenti presenti.

ART. 14

COMPITI E FUNZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Le Consulte di Frazione:

- A) nell'ambito della stesura e modifica dello Statuto Comunale e dei Regolamenti, se richiesto, formulano proposte attinenti il decentramento e la partecipazione locale;*
- B) propongono metodi di studi e di analisi per un'adeguata conoscenza delle situazioni e dei problemi delle frazioni ed eventualmente formulano proposte di intervento;*
- C) propongono attività di aggregazione, integrazione e di promozione sociale e culturale;*
- D) promuovono iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle Frazioni;*
- E) coordinano e promuovono, nell'ambito locale, la pubblicizzazione di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, che interessano direttamente le Frazioni;*
- F) forniscono indicazioni per rendere adeguatamente accessibili ai residenti delle Frazioni le strutture ed i servizi pubblici;*
- G) valorizzano l'identità collettiva della cittadinanza delle Frazioni;*
- H) svolgono in generale attività consultiva per quanto attiene ai problemi ed alle prospettive delle Frazioni;*
- I) esprimono pareri consultivi ed orientamenti non vincolanti, concernenti le Frazioni, prioritariamente in merito alla programmazione degli interventi pubblici, alla gestione dei servizi alla persona e alla pianificazione del territorio e delle risorse.*

Le proposte delle Consulte di Frazione sono inoltrate al Sindaco per l'eventuale esame della Giunta Municipale ed alla Presidenza del Consiglio Comunale nel caso in cui la competenza sia di quest'ultimo organo.

Le stesse Consulte possono organizzare incontri, convegni, assemblee cittadine ed ogni altra utile iniziativa su problemi, o argomentazioni di grande interesse e di notevole rilevanza riguardante la Frazione stessa.

A quest'ultime riunioni devono però essere sempre e in ogni caso invitati il Sindaco, l'Assessore al Decentramento, ed il Presidente del Consiglio Comunale.

Le Consulte possono altresì avvalersi anche della collaborazione del Difensore Civico del Comune di Monreale.

Alla fine di ogni anno ciascuna Consulta dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività svolta al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

ART. 15

CONFERENZA DELLE CONSULTE

Le cinque Consulte di Frazione, almeno una volta l'anno, possono riunirsi in una conferenza collegiale, per esaminare e dibattere argomenti sui servizi pubblici resi dal Comune alle rispettive Frazioni.

Le predette conferenze possono essere convocate annualmente anche dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

L'adunanza è presieduta dal Presidente più anziano di età e le funzioni di segretario sono svolte dal componente più giovane.

ART. 16

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Le Consulte di Frazione hanno diritto di ottenere dagli Organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e copie degli atti riguardanti la Frazione o necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

Le copie sono rilasciate gratuitamente.

Le richieste sono avanzate al Sindaco a cura del Presidente della Consulta di Frazione.

L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni, è comunicato al Sindaco, sentiti gli uffici settorialmente competenti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 17

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto prescritto nel vigente Statuto Comunale.